SCHEDA SINTESI

DGR 212 DEL 27/02/2017

L.R. N. 4/2016 E S.M. - ISTITUZIONE DELL'AREA VASTA A FINALITÀ TURISTICA DELLE PROVINCE DI FERRARA, FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI E DELLA DESTINAZIONE TURISTICA "ROMAGNA (PROVINCE DI FERRARA, FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI)". APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

STATUTO DELLA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA (PROVINCE DI FERRARA, FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI)

TITOLO I
Art. 1

Comma 2 - Alla Destinazione Turistica "Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)" aderiscono le Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, le Unioni di Comuni Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Unione della Romagna Faentina, Unione dei Comuni della Romagna forlivese-Unione montana, Unione dei Comuni Terre e Fiumi e Unione della Valconca, i Comuni di Argenta, Bagno di Romagna, Bellaria Igea Marina, Bertinoro, Casteldelci, Cattolica, Cervia, Cesena, Cesenatico, Codigoro, Comacchio, Coriano, Ferrara, Fiscaglia, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Goro, Longiano, Maiolo, Mercato Saraceno, Mesola, Misano Adriatico, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Predappio, Ravenna, Riccione, Rimini, Russi, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, San Mauro Pascoli, Santarcangelo di Romagna, Sarsina, Sogliano, Talamello, Verghereto e Verucchio.

Alla Destinazione Turistica "Romagna" possono aderire Comuni e Unioni di Comuni situati nel territorio delle Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Comma 3 - Alla Destinazione turistica possono altresì aderire le Camere di Commercio e qualsiasi altra Amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall'ISTAT come pubbliche, secondo le modalità previste dal presente statuto.

TITOLO II

Art. 6

Organi della Destinazione turistica

Comma 1 - Sono organi della Destinazione turistica:

a) Assemblea	artt.	7 – 8 - 9
b) Presidente	art.	12
c) Consiglio di Amministrazione	artt.	10 - 11
d) Revisore unico	art.	15
e) Direttore	artt.	13 - 14

TITOLO IV

Art. 18

Cabina di Regia

1. La Cabina di Regia ***svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica della Destinazione turistica***.
2. La Cabina di Regia, tenuto conto delle Linee Guida della Giunta regionale, ***può essere composta da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri.***
3. La Cabina di Regia è presieduta dal Presidente della Destinazione Turistica.
4. Nell'attività di gestione della Cabina di Regia ***il Presidente è affiancato da un Coordinatore della componente dell'imprenditoria turistica, designato dalle Organizzazioni del Turismo e del Commercio maggiormente rappresentative a livello regionale***.
5. La Cabina di Regia è convocata dal Presidente, anche su richiesta del Coordinatore della componente dell'imprenditoria turistica
6. La Cabina di Regia assume le decisioni a maggioranza qualificata dei suoi componenti.
7. Ai componenti della Cabina di Regia non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.
8. ***Su richiesta del Consiglio di Amministrazione la Cabina di regia:***

   a) è sentita sulla proposta che individua l'entità delle quote di adesione dei soggetti pubblici;

   b) concerta le quote di partecipazione dei soggetti privati predisposte dal Consiglio di amministrazione;

   c) concerta la proposta di Programma Annuale di Attività turistica predisposta dal Consiglio di Amministrazione.